

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2129**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CRINÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2003**

—————

Estensione alle persone che versano in stato di disoccupazione  
delle provvidenze in caso di volontariato in attività di  
protezione civile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende valorizzare, in coerenza con i principi generali indicati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, relativa alle organizzazioni di volontariato, una componente significativa dello scenario nazionale che è quella dei volontari non occupati, impiegati in attività di protezione civile.

La maggior parte dei volontari impegnati in azioni di protezione civile frequenta corsi di aggiornamento, esercitazioni varie, che permettono di migliorare la propria formazione, le proprie conoscenze. Essi provengono prevalentemente dalle città del nord dell'Italia ed essendo tutti, o quasi, lavoratori, qualora precettati, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, il loro bilancio familiare non subisce alcun danno.

L'articolo 9 del citato regolamento va a penalizzare proprio i volontari non occupati

che però hanno l'obbligo - non solo morale - di provvedere ai fabbisogni quotidiani, alle proprie famiglie, con la conseguente necessità di guadagnare il minimo indispensabile per vivere, molto spesso con lavori in nero.

Estendendo alle persone che si trovano in stato di disoccupazione e che prestano attività di volontariato presso la protezione civile, le provvidenze di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si può incentivare l'adesione al volontariato da parte di persone che, pur condividendone gli ideali, sono inibiti da ragioni di carattere meramente economico.

Si può sicuramente affermare che molti dei nostri giovani troverebbero sempre più nel mondo del volontariato un onesto punto di riferimento a cui ispirarsi realizzando così una sicura crescita morale, sociale e culturale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le provvidenze di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sono estese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, ai soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che partecipano alle attività richiamate dal citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001, secondo criteri di riparto stabiliti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

